



COMUNE DI NOVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 08/03/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024.

Il SINDACO, FRANCISCO JAVIER MIERA DIRUBE, ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, per il giorno **08/03/2024** alle ore **18.03** in adunanza Pubblica **Ordinaria**.

Al presente punto dell'ordine del giorno risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
FRANCISCO JAVIER MIERA DIRUBE	SI	MARIO FERRAIOLI	SI
ANA ROSA LABORDA LAMPRE	SI	ALESSANDRO GHIZZARDI	SI
ORLANDO CIPOLLA	SI	GIUSEPPINA AMBROSIO	SI
ELENA DEBATTISTA	SI	NADIA VERDUCI	SI
SABRINA FRANCESCA ZAINO	SI	MICHELE GORGOGLIONE	SI
FULVIO FIORIN	SI	ALESSANDRO GALIERO	NO
GABRIELE DEGIORGIO DI GAFFI	NO		

Presenti : 11 Assenti : 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Paolo Pepe.

In qualità di SINDACO, FRANCISCO JAVIER MIERA DIRUBE assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024.

IL SINDACO

introduce ed illustra brevemente il punto all'ordine del giorno, dichiarando che le manovre in tema di IMU non cambiano rispetto all'anno passato.

Il Cons. Verduci dichiara che, come affermeremo anche in seguito, non si condivide la posizione dell'Amministrazione in tema di manovra finanziaria per cui il proprio Gruppo, nonostante la conferma, voterà contrario, come è stato già affermato in occasione della presentazione del bilancio. Chiede a quanto ammonterà il gettito del Data Center.

L'Ass. Nitti dichiara che in passato abbiamo introitato l'IMU per la nuova situazione del Data Center, circa € 300.000,00. Per il futuro, la previsione è complessa e il gettito dipenderà dal tipo di categoria e dai valori: si tenga presente che in categoria D il grosso del gettito è a favore dello Stato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 17/03/2023 sono state confermate per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- b) abitazione e pertinenza date in comodato d'uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli) a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente, aliquota pari all' 8,6 per mille;
- c) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all' 1 per mille;
- d) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
- e) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- f) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- g) terreni agricoli: aliquota pari al 9,6 per mille;
- h) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- a) al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- b) al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- c) al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale

- destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento e che a decorrere dall'anno 2022 è prevista l'esenzione a fronte di presentazione di dichiarazione IMU; che i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- d) al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - e) al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
 - f) al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
 - g) al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Accertato che:

- a) l'articolo 1, comma 756 della Legge 160/2019, prevede che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. 446/97, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge;
- b) l'articolo 1, comma 757 della Legge 160/2019 prevede, in ogni caso, che anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle stesse deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;
- c) la delibera del Consiglio Comunale approvata senza il prospetto di cui sopra non è idonea a produrre i suoi effetti;
- d) l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023.
- e) per l'anno di imposta 2024, quindi, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art.

13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Ne deriva che, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023.

Richiamati:

1. l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
2. il decreto MEF n. 25 del 25 luglio 2023 "Delega al governo per la revisione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed altre disposizioni per la funzionalità degli enti locali;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 22/12/2023 che ha differito, al 15 Marzo 2024 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del T.U.E.L;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/05/2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 07/02/2024 con cui si proponeva al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2024 le aliquote IMU già approvate per l'anno 2023;

Considerato opportuno e adeguato confermare per l'anno 2024 le aliquote IMU approvate per l'anno 2023, al fine di garantire il necessario equilibrio di bilancio;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con il seguente esito dei voti resi per alzata di mano:

Consiglieri presenti 11

Voti favorevoli 8

Voti contrari 3 (Ambrosio, Gorgoglione, Verduci)

Astenuti 0

DELIBERA

1) Di confermare, per l'anno 2024, le aliquote IMU approvate per l'anno 2023, riportate nella seguente tabella:

Descrizione tipologia immobile	Aliquote
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze - detrazione Euro 200,00	6 per mille
Abitazione e pertinenza date in comodato d'uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli) a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente	8,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,	esente

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – Beni merce	
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,6 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,6 per mille
Terreni agricoli	9,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di provvedere all'approvazione della manovra di Bilancio 2024-2026, nei termini oggi fissati al 15/03/2024;

Visto l'art. 134, comma IV del D.lgs., 267/2000;

Con il seguente esito dei voti resi per alzata di mano:

Consiglieri presenti 11

Voti favorevoli 8

Voti contrari 3 (Ambrosio, Gorgoglione , Verduci)

Astenuti 0

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 6**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizio Tributi**

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/02/2024

Il Responsabile di Settore

Laura Anelli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/02/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Laura Anelli

Il presente verbale di deliberazione numero 8 in data 08/03/2024 viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

FRANCISCO JAVIER MIERA DIRUBE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Pepe

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024.

IL SINDACO

introduce ed illustra brevemente il punto all'ordine del giorno, dichiarando che le manovre in tema di IMU non cambiano rispetto all'anno passato.

Il Cons. Verduci dichiara che, come affermeremo anche in seguito, non si condivide la posizione dell'Amministrazione in tema di manovra finanziaria per cui il proprio Gruppo, nonostante la conferma, voterà contrario, come è stato già affermato in occasione della presentazione del bilancio. Chiede a quanto ammonterà il gettito del Data Center.

L'Ass. Nitti dichiara che in passato abbiamo introitato l'IMU per la nuova situazione del Data Center, circa € 300.000,00. Per il futuro, la previsione è complessa e il gettito dipenderà dal tipo di categoria e dai valori: si tenga presente che in categoria D il grosso del gettito è a favore dello Stato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 17/03/2023 sono state confermate per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- b) abitazione e pertinenza date in comodato d'uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli) a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente, aliquota pari all' 8,6 per mille;
- c) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all' 1 per mille;
- d) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
- e) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- f) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- g) terreni agricoli: aliquota pari al 9,6 per mille;
- h) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- a) al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- b) al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- c) al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale

- destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento e che a decorrere dall'anno 2022 è prevista l'esenzione a fronte di presentazione di dichiarazione IMU; che i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- d) al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - e) al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
 - f) al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
 - g) al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Accertato che:

- a) l'articolo 1, comma 756 della Legge 160/2019, prevede che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. 446/97, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge;
- b) l'articolo 1, comma 757 della Legge 160/2019 prevede, in ogni caso, che anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle stesse deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;
- c) la delibera del Consiglio Comunale approvata senza il prospetto di cui sopra non è idonea a produrre i suoi effetti;
- d) l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023.
- e) per l'anno di imposta 2024, quindi, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art.

13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Ne deriva che, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023.

Richiamati:

1. l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
2. il decreto MEF n. 25 del 25 luglio 2023 "Delega al governo per la revisione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed altre disposizioni per la funzionalità degli enti locali;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 22/12/2023 che ha differito, al 15 Marzo 2024 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del T.U.E.L;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/05/2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 07/02/2024 con cui si proponeva al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2024 le aliquote IMU già approvate per l'anno 2023;

Considerato opportuno e adeguato confermare per l'anno 2024 le aliquote IMU approvate per l'anno 2023, al fine di garantire il necessario equilibrio di bilancio;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con il seguente esito dei voti resi per alzata di mano:

Consiglieri presenti 11

Voti favorevoli 8

Voti contrari 3 (Ambrosio, Gorgoglione, Verduci)

Astenuti 0

D E L I B E R A

1) Di confermare, per l'anno 2024, le aliquote IMU approvate per l'anno 2023, riportate nella seguente tabella:

Descrizione tipologia immobile	Aliquote
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze - detrazione Euro 200,00	6 per mille
Abitazione e pertinenza date in comodato d'uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli) a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente	8,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,	esente

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – Beni merce	
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,6 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,6 per mille
Terreni agricoli	9,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di provvedere all'approvazione della manovra di Bilancio 2024-2026, nei termini oggi fissati al 15/03/2024;

Visto l'art. 134, comma IV del D.lgs., 267/2000;

Con il seguente esito dei voti resi per alzata di mano:

Consiglieri presenti 11

Voti favorevoli 8

Voti contrari 3 (Ambrosio, Gorgoglione , Verduci)

Astenuti 0

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Noviglio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Francisco Javier Miera Dirube in data 28/03/2024
Paolo Pepe in data 28/03/2024



COMUNE DI NOVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

Numero **8** in data **08/03/2024**

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024.**

- Viene pubblicata all'Albo pretorio *on line* del Comune ininterrottamente per 15 giorni ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal giorno **04/04/2024** al giorno **19/04/2024**;
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Noviglio, 4 April 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Pepe

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Noviglio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Paolo Pepe in data 04/04/2024